

GERMINAL S.P.A. SB	Procedura Whistleblowing policy	PR-27 Rev. 01 del 02/03/2026 Pag. 1/8
--------------------	--	---

1. Generalità

La presente procedura disciplina il sistema di segnalazioni di irregolarità e illeciti nell'ambito dell'attività svolta dall'Azienda.

In particolare la procedura recepisce il dettato del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di *“attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Scopo

Scopo della procedura è illustrare la sequenza di attività, e relative responsabilità, che compongono il processo di gestione delle segnalazioni, come definite dal punto 7, secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante.

L'azienda ritiene necessario definire il modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, il canale interno di segnalazione nonché le misure tecniche ed organizzative dirette a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi elencati dalla normativa.

3. Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni oggetto della presente procedura (di seguito anche “whistleblowing”) riguardano le seguenti violazioni (come individuate dall'art. 2 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023)

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (richiamati nel D. Lgs. 24/2023) relativi ai seguenti settori così come:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

GERMINAL S.P.A. SB	Procedura Whistleblowing policy	PR-27 Rev. 01 del 02/03/2026 Pag. 2/8
--------------------	--	---

4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

È inoltre possibile segnalare eventuali eventi di discriminazione o non rispetto dei principi di parità di genere.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

4. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica ai seguenti destinatari:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto);
- candidati, lavoratori in periodo di prova o ex lavoratori, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente procedura non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

GERMINAL S.P.A. SB	Procedura Whistleblowing policy	PR-27 Rev. 01 del 02/03/2026 Pag. 3/8
--------------------	--	---

5. Canale di segnalazione interna

L'Azienda ha attivato il seguente canale di segnalazione interna che, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 e tramite apposita piattaforma, permette l'invio di segnalazioni in forma scritta mediante modalità informatica e garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della Persona coinvolta e della Persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/germinal/28229>

È consentito effettuare segnalazioni Whistleblowing anonime: la piattaforma permette alla Persona segnalante di restare in contatto con il Soggetto responsabile della gestione della segnalazione e di verificare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione grazie ad un codice di accesso alla piattaforma collegato alla segnalazione.

La Persona segnalante ha anche la possibilità di fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato. Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una segnalazione Whistleblowing anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Soggetto responsabile della gestione della segnalazione e la Persona segnalante e quindi inficiare l'utilità della segnalazione stessa.

6. Responsabile della gestione della segnalazione

Responsabile del processo di gestione della segnalazione: Enrica Zuanetti.

Il responsabile deve essere autonomo, cioè indipendente ed imparziale nella trattazione delle segnalazioni.

7. Processo interno di gestione della segnalazione

7.1 Invio della segnalazione

La Persona segnalante effettua la segnalazione mediante l'apposita piattaforma (<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/germinal/28229>) scegliendo se rimanere anonima o identificarsi e compilando tutti i campi contrassegnati come obbligatori (ad esempio scegliendo la tipologia di illecito che si vuole segnalare).

Una volta inviata la segnalazione la piattaforma genera un codice che permette alla Persona segnalante di seguire l'avanzamento della gestione della segnalazione nonché di allegare ulteriori documenti o informazioni a sostegno della segnalazione effettuata.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi, chiari e concordanti.

GERMINAL S.P.A. SB	Procedura Whistleblowing policy	PR-27 Rev. 01 del 02/03/2026 Pag. 4/8
--------------------	--	---

7.2 Verifica preliminare della segnalazione

Al ricevimento della segnalazione il Responsabile per la gestione della segnalazione:

1. rilascia alla Persona segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione, un avviso di ricevimento della segnalazione;
2. il Responsabile svolge poi un'analisi preliminare del contenuto della segnalazione per valutare se rientra e rileva nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e, in generale, della procedura;
3. archivia la segnalazione laddove ritenga che non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 e ne fornisce motivazione alla Persona segnalante (ad esempio nel caso in cui sia manifestamente infondata);
4. se la segnalazione non viene archiviata provvede a prendere in carico la gestione della stessa.

7.3 Gestione delle segnalazioni

Nella gestione della segnalazione il Responsabile della gestione dovrà mantenere le interlocuzioni con la Persona segnalante e, laddove necessario, richiederà integrazioni. Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione il Responsabile della gestione fornisce riscontro alla Persona segnalante.

Il Responsabile della gestione ha la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona coinvolta o di richiedere supporto a funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. 24/2023 e dalla presente procedura. Resta fermo il diritto della Persona segnalante di fornire ulteriori informazioni laddove il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto o aggravato.

Le segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, in ogni caso, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

Il Responsabile della gestione può svolgere direttamente le indagini interne che ritiene opportune e necessarie o può incaricare un soggetto interno o esterno all'Azienda.

8. Chiusura della segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della presente procedura e/o del D. Lgs. 24/2023, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

I risultati delle attività di gestione delle segnalazioni, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono raccolti in una relazione. Tale reportistica viene realizzata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D. Lgs. 24/2023.

GERMINAL S.P.A. SB	Procedura Whistleblowing policy	PR-27 Rev. 01 del 02/03/2026 Pag. 5/8
--------------------	--	---

9. Misure di protezione

Il D. Lgs. 24/2023 prevede una serie di tutele nei confronti della Persona segnalante:

- divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione (a titolo esemplificativo si configurano come ritorsioni il licenziamento, la sospensione, il mutamento di funzioni, il trattamento sfavorevole);
- misure di sostegno, quali informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni che si articola nella possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione e la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione e se sussistessero le condizioni elencate di seguito;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente procedura all'interno del paragrafo 13).

Ai sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste nei confronti della Persona segnalante, si applicano anche:

- a) ai Facilitatori;
- b) alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- e) agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità
- f) giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione possono applicarsi solo laddove, al momento della segnalazione, la Persona segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e che la segnalazione fosse effettuata in conformità con la previsione normativa. Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

GERMINAL S.P.A. SB	Procedura Whistleblowing policy	PR-27 Rev. 01 del 02/03/2026 Pag. 6/8
--------------------	--	---

10. Obblighi di riservatezza relativi all'identità della persona segnalante

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs 24/2023, l'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della Persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Il consenso libero, specifico, inequivocabile e informato della Persona segnalante deve essere raccolto in forma scritta e conservato a cura del Responsabile della gestione della segnalazione nella documentazione relativa alla segnalazione.

11. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

12. Sanzioni

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata
- conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

GERMINAL S.P.A. SB	Procedura Whistleblowing policy	PR-27 Rev. 01 del 02/03/2026 Pag. 7/8
--------------------	--	---

13. Canale di segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

14. Informazione

Le informazioni sulla presente procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro.

Le informazioni sulla procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dall'azienda in materia di compliance.

GERMINAL S.P.A. SB	Procedura Whistleblowing policy	PR-27 Rev. 01 del 02/03/2026 Pag. 8/8
--------------------	--	---

Stato delle revisioni		
Data	Motivo dell'aggiornamento	Pag. modificata
02/03/2026	Cambio ragione sociale	Intestazione